



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

AREA TECNICA

Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale

Ufficio Edilizia Privata



GPE C17/066

Dirigente Area Tecnica: arch. Damiano Scapin  
Responsabile del Procedimento: p.i. Claudio Odorico  
Responsabile dell'istruttoria: geom. Antonio Foscheri

Autorizzazione Ambientale n. 25/2017

COPIA

COMUNE DI PORTOGRUARO	
PROTOCOLLO GENERALE	Tipo: <b>U</b>
numero 0038462	del 02/10/2017

**AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE PAESAGGISTICA**  
( art. 146, D.Legislativo n. 42 DEL 22/01/2004 – DPR 139/2010 procedimento semplificato)

**OGGETTO:** Ditta INNOCENTE ANGELA.

Ristrutturazione di un muro di cinta di area privata ricadente in zona A2- centro storico - ambito vincolato ai sensi dell'art.136 lettere "c" e "d" del D.Lgs. 42/04 - ex legge 1497/39 - di cui al DM 30.4.1966 Centro storico di Portogruaro - Foglio 27 mappale 451.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**

**Vista** la domanda presentata in data 31/07/2017, protocollo n. 0029887, dalla Ditta INNOCENTE ANGELA, residente in PORTOGRUARO (VE), Via Manin Daniele, 27 (C.F.:NNCNGL48P47G914Z), ed il progetto allegato alla stessa, al fine di realizzare le opere indicate all'oggetto, sull'immobile ubicato in Portogruaro, Via Manin Daniele 27, Foglio 27 mappale 451;

**Visto il D.L.vo n° 42 del 22.01.2004**, e successive modifiche, D.L.vi nn. 62 e 63 /2008, in sostituzione del D.L.vo n° 490 del 29.10.1999 e delle Leggi n° 1089 del 01.06.1939, n° 1497 del 29.06.1939 e n° 431 del 08.08.1985, con le relative disposizioni attuative;

**Dato atto** che non sono ancora stati approvati i Piani Paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D.L.vo 42/04 per cui relativamente alla procedura di rilascio dell'autorizzazione ambientale trova applicazione l'art. 146 del medesimo D.L.vo;

**Vista** la Legge Regionale n° 63 del 31.10.1994 e la Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11, e relative modificazioni, mediante le quali le competenze in materia di tutela ambientale sono state subdelegate dalla Regione ai Comuni;

**Visto** che dal 01.01.2010 è entrato in vigore a tutti gli effetti l'art. 146 del DLvo 42/04 in quanto è terminata la vigenza dell'art. 159 del medesimo decreto - regime transitorio;

**Tenuto conto che le funzioni delegate** dalla Regione ai Comuni con LR 63/94, ora LR 10/11 sono delegate allo scrivente Ente secondo quanto stabilito dalla DGRV 2945 del 14/12/2010 in quanto incluso nell'elenco approvato dalla Regione;

**Dato Atto** che l'immobile ricade in ambito sottoposto a tutela ambientale di cui all'art. 136 lettere "c" e "d" del D.L.vo 42/04 (centro storico vincolato con decreto Min. P.I. del 30.04.1966 come vincolo d'insieme precisato nell'allegata perimetrazione);

**Visto** che in data 28/08/2017 la Soprintendenza ha ricevuto la richiesta di parere vincolante, sull'istanza suddetta, trasmessa con nota in data 28/08/2017, prot. n.0033251;

**Visto** il parere della Soprintendenza espresso in data 08/09/2017, prot. n.19208 e inoltrato con pec dell'11/09/2017, n.0035071 di protocollo:

"le opere in progetto risultano solo in parte compatibili con i valori tutelati, e con l'interesse paesaggistico del sito, poiché l'intervento di demolizione e ricostruzione della porzione muraria in oggetto, se non opportunamente calibrato, rischia di restituire un manufatto del tutto diverso rispetto all'esistente, alterando la consistenza e, di conseguenza, i caratteri percettivi della muratura storica – ascrivibile al XVIII secolo – con un esito detrattivo alle valenze paesaggistiche del contesto tutelato.

Il presente parere di compatibilità paesaggistica è, pertanto, condizionato all'osservanza della seguenti prescrizioni: la porzione muraria dovrà essere ricostruita impiegando esclusivamente i laterizi esistenti, eventualmente integrati con elementi di recupero, avendo cura di ripetere la tipologia di apparecchiatura in essere, rispettandone il modulo e le eventuali irregolarità. Sarebbe altresì auspicabile l'impiego di malte di allettamento e stilatura che riprendano le caratteristiche cromatiche e granulometriche dell'esistente.

Ciò premesso, si invita il progettista a valutare la fattibilità di sistemi di consolidamento alternativi e più rispettosi delle strutture murarie esistenti – storizzate e, pertanto, connotanti dal punto di vista percettivo la qualità paesaggistica del centro storico – prevedendo dei consolidamenti puntuali e/o degli interventi localizzati di scucucuci, che assolvano alla funzione di migliorare la risposta sismica della struttura, aumentandone la resistenza senza incorrere nel rischio di snaturarne irreversibilmente la tipologia costruttiva."

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 146 comma 9 del D.Lgs. n. 42/2004 così come modificato dall'art. 39 comma 1 del D.L. n. 69 del 21.06.2013 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 della L. n. 98 del 09.08.2013, decorso il sopra citato termine di 20 giorni senza che il Soprintendente abbia reso il prescritto parere l'Amministrazione provvede sulla domanda di autorizzazione;

### **A U T O R I Z Z A**

sotto il profilo ambientale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 146 D.L.vo 42/04, l'esecuzione delle opere indicate all'oggetto, alle condizioni e prescrizioni appresso indicate.

Prescrizioni Soprintendenza: la porzione muraria dovrà essere ricostruita impiegando esclusivamente i laterizi esistenti, eventualmente integrati con elementi di recupero, avendo cura di ripetere la tipologia di apparecchiatura in essere, rispettandone il modulo e le eventuali irregolarità. Sarebbe altresì auspicabile l'impiego di malte di allettamento e stilatura che riprendano le caratteristiche cromatiche e granulometriche dell'esistente.

La presente autorizzazione, corredata della relativa documentazione, diventa efficace dalla data di rilascio. Successivamente sarà trasmessa una copia alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali del Veneto Orientale ed alla Regione.

La presente autorizzazione, la cui validità è di cinque anni dalla data di rilascio, ai sensi dell'art. 16 del RD 1357/1940 come richiamato dall'art. 158 del DL.vo 42/2004, costituisce atto distinto e presupposto per il rilascio e la validità del relativo Permesso a Costruire e sue eventuali varianti o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio.

La presente autorizzazione revoca e sostituisce la precedente Autorizzazione Ambientale Paesaggistica del 18/09/2017, n.0036249 di protocollo generale del Comune.

Si informa che l'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado. Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**

**Dott. Arch. Damiano Scapin**

Firmato digitalmente da: Damiano Scapin  
Motivo: Dirigente Area Tecnica  
Luogo: Portogruaro (Ve)  
Data: 03/10/2017 14:48:57

